Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 4 maggio 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **148**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Guardiagrele.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chieti 4 ottobre 1974, integrato con dichiarazione 13 novembre 1976 e con altro decreto 21 aprile 1977, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in Guardiagrele (Chieti)

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **149**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Beato Andrea da Peschiera, in Peschiera del Garda.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 20 dicembre 1974, integrato con dichiarazione 12 dicembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia del Beato Andrea da Peschiera, in Peschiera del Garda (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1978, n. **150**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Benedetto, in Torino.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 17 giugno 1976, integrato con due dichiarazioni 24 agosto 1976, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1978
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1978, n. **151**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Magnani-Rocca », in Traversetolo.

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Magnani-Rocca », in Mamiano di Traversetolo (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1978
Registro n. 5 *Beni culturali, foglio n.* 153

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per le telecomunicazioni « Sirio I ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1977 di un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per telecomunicazioni « Sirio I »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1419 del 21 settembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un aerogramma celebrativo del lancio del satellite italiano per telecomunicazioni « Sirio I », nel valore da L. 200.

Detto aerogramma è stampato in offset, su carta bianca da grammi 50 per metro quadrato; formato dell'aerogramma chiuso: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia (cinque colori).

L'aerogramma si presenta in tre sezioni ripiegate. La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante il satellite, la leggenda « LANCIO SATELLITE SIRIO 26-8-1977 », « ITALIA » ed il valore « L. 200 »; in basso a sinistra, un'antenna parabolica per le telecomunicazioni, tra l'antenna ed il satellite si incrociano due fasci di onde; in alto a sinistra, le leggende « AEROGRAMME » in chiaro su fondo rosso; « VIA AEREA » in verde, « PAR AVION » in chiaro su fondo verde. La sezione è completata da quattro righe punteggiate orizzontali in rosso, tre uguali ed una più corta, per l'indirizzo del destinatario.

La sezione centrale reca, in rosso: « MITTENTE », « VIA », « N°», « C.A.P. » e « (LOCALITÀ) », con linee punteggiate.

La sezione inferiore, è ricoperta da un fondino recante in chiaro la leggenda « ITALIA » ed una stella a cinque punte, ripetuta a tappeto in senso orizzontale.

Sul lembo superiore di chiusura è riportata l'avvertenza, in due lingue e su due righe, in colore rosso: « É VIETATO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO » « IL EST DÉFENDU DE JOINDRE QUELQUE OBJET QUE CE SOIT ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1978
Registro n. 15 *Poste, foglio n.* 284

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di quattro francobolli della serie ordinaria dedicata a « Le costruzioni navali italiane ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1977, avente come tematica « Le costruzioni navali italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, quattro francobolli appartenenti alla serie di cui al decreto interministeriale sopracitato, aventi come soggetti: il piroscafo a ruote « Ferdinando primo » 1818-1820; la corvetta « Caracciolo » 1869-1907; la motonave « Saturnia » 1927-1967; la cannoniera aliscafo « Sparviero » 1973;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1419 del 21 settembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria dedicata a « Le costruzioni navali italiane », aventi come soggetti: il piroscafo a ruote « Ferdinando primo » 1818-1920; la corvetta « Caracciolo » 1869-1907; la motonave « Saturno » 1927-1967; la cannoniera aliscafo « Sparviero » 1973.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/3; foglio: dieci esemplari per ogni soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati (formato carta mm 25,4 × 30), di cui dieci riproducono l'emblema della Marina militare e gli altri dieci l'emblema della Marina mercantile; policromia, ottenuta con un colore calcografico e quattro colori offset.

Le vignette, contornate da elementi di cornice, riproducono quattro navi rappresentative delle costruzioni navali realizzate in Italia per la Marina militare e mercantile.

Su ogni francobollo sono riportati, in un cartiglio, il tipo, la denominazione ed il periodo di navigazione della nave riprodotta, quindi la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 Poste, foglio n. 281

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria « Fontane d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1977, tra l'altro, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti una fontana del Friuli-Venezia Giulia, una fontana del Molise e una fontana della Calabria;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1422 del 19 ottobre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 120, tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Fontane d'Italia », aventi come soggetti la fontana Pacassi in Gorizia, la fontana Fraterna a Isernia e la fontana della Palma a Palmi.

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; foglio: 50 esemplari; policromia, ottenuta con un colore calcografico e tre colori offset.

Le vedute sono racchiuse entro una cornice, identica per tutti i soggetti, di stile composito, che si adegua alle differenti architetture delle fontane sopra citate.

La cornice delimita uno spazio in cui, oltre alla rappresentazione della fontana, trova posto, in alto, il nome della città ove essa è collocata.

In una targa posta alla base della stessa cornice è inserito il nome della fontana.

Leggende comuni ai tre soggetti sono: in alto, a sinistra della cornice, la lettera « L » ed a destra il valore « 120 »; in basso, tra due volute della cornice, la parola « ITALIA ».

Tutte le leggende sono in nero ed in carattere romano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 Poste, foglio n. 285

(3478)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli della serie ordinaria dedicata al « Santo Natale ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1977, di altri francobolli della serie ordinaria dedicata al « Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1426 del 30 novembre 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nei valori da L. 70 e L. 120, due francobolli della serie ordinaria dedicata al « Santo Natale ».

Detti francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: per il valore da L. 70, nero e verde oliva chiaro; per il valore da L. 120, nero e turchese; foglio: 25 esemplari.

Le vignette riproducono due scene a soggetto natalizio (« Adorazione dei pastori »), tratte da incisioni di artisti italiani, e precisamente: per il valore da L. 70, Pietro Testa (1611-1650); per il valore da L. 120, Gian Jacopo Caraglio (sec. XVI).

Sui due francobolli sono riportate la leggenda di « NATALE 1977 », la parola « ITALIA » e l'indicazione dei rispettivi valori, « L. 70 » e « L. 120 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1977

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1978
Registro n. 15 Poste, foglio n. 289

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Autorizzazione alla « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a. », in Genova, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Genova-Rivarolo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto 18 ottobre 1975, con il quale alla « Commerciale marittima S.p.a. », con sede in Genova, piazza Brignole n. 3, sono state confermate le autorizzazioni concernenti l'esercizio in Genova-Rivarolo, via Rivarolo n. 2/A di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto 26 luglio 1976, con il quale sono state revocate alla « Commerciale marittima S.p.a. » le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1975 relativamente ai capannoni contrassegnati nelle planimetrie prodotte dalla società con i numeri 15, 16, 17, 27, 27-*bis*, 30, 32, con esclusione della revoca per il solo capannone n. 31, e contestualmente è stata autorizzata la « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio con l'estero S.p.a. », con sede in Genova, piazza Brignole n. 3, ad esercitare negli stessi locali un magazzino generale — sotto la denominazione di magazzini generali internazionali di Rivarolo — per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 27 maggio 1977, con la quale la « Subalpina investimenti S.p.a. » — che aveva incorporato la « Commerciale marittima S.p.a. » — ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale il capannone n. 31 del complesso sito in Genova-Rivarolo, via Rivarolo n. 2/A;

Vista l'istanza in data 27 maggio 1977, con la quale la C.I.C.E. ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il sopra nominato magazzino generale esercitato in Genova-Rivarolo;

Vista la deliberazione n. 145 del 19 luglio 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle cennate istanze;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle domande di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla « Subalpina investimenti S.p.a. », con sede in Milano, via Turati n. 25, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale il capannone n. 31 del complesso sito in Genova, via Rivarolo n. 2/A.

Art. 2.

La « C.I.C.E. - Consorzio italiano per il commercio estero S.p.a. », con sede in Genova, piazza Brignole n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale di cui alle premesse con il capannone contrassegnato in planimetria con il n. 31 con superficie di mq 660 circa,

meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino suddetto è elevato a L. 30.000.000 (trentamilioni), salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro delle finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1978.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica Brusasca Carlo, in Corio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8, dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687531 del 3 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica Brusasca Carlo, con sede in Corio (Torino);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa dal 1974 al 1977, convalidati dall'UTIF di Torino, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata dall'E.N.E.L. e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Vista la nota n. 685928 del 18 febbraio 1978, con la quale questa amministrazione ha invitato il signor Brusasca Carlo a presentare le proprie controdeduzioni alla nazionalizzazione della propria impresa elettrica ricorrendone i requisiti;

Considerato che nei termini stabiliti nella predetta nota il sig. Brusasca Carlo non ha formulato controdeduzioni in merito;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Vista la comunicazione in data 26 agosto 1963, con la quale l'impresa elettrica Brusasca Carlo ha fatto conoscere i dati di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1962 relativi agli impianti elettrici esercitati dall'impresa medesima;

Ritenuto che l'impresa elettrica Brusasca Carlo rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica Brusasca Carlo, con sede in Corio (Torino), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'E.N.E.L. è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., provvede alla restituzione all'impresa elettrica Brusasca Carlo dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'E.N.E.L. secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3476)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 aprile 1978:

Carbonetti Maria, notaio residente nel comune di Treviso è trasferito nel comune di Longarone, distretto notarile di Belluno;

Beltrandi Carlo, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine;

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia;

Tassitani Farfaglia Giovanni, notaio residente nel comune di Este, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Piove di Sacco, stesso distretto notarile;

Bossoni Franco, notaio residente nel comune di Brescia, è trasferito nel comune di Travagliato, distretto notarile di Brescia;

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Cagli, distretto notarile di Pesaro.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1978:

Cuomo Rosa, notaio residente nel comune di Jerzu, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Spinea, distretto notarile di Venezia.

(3589)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Villafranca Veronese

Con decreto interministeriale 17 aprile 1978, n. 694, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della infrastruttura DAT sita in Madonna di Prebiano, comune di Villafranca Veronese (Verona), distinto, nel catasto di tale comune, alla sezione *A*, foglio VII, particella 171/*b*, della superficie complessiva di mq 688.

(3552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 2 marzo 1978, n. 924/I, il prof. Ranieri Favilli, rettore *pro-tempore* dell'Università di Pisa, è autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 128.142.012, gli immobili di proprietà dei signori Ruggero e Giorgio Benelli, siti in Pisa lungo la via del Brennero, da destinare alla realizzazione di impianti sportivi universitari.

(3456)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero a r.l. », in Sesto S. Giovanni.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1978 il rag. Cicchitti Rodolfo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Circolo cooperativo Albero a r.l. », in Sesto S. Giovanni (Milano), in sostituzione del dott. Giuseppe Romeo, dimissionario.

(3378)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. 13 Geri, in Abbiategrasso.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. 13 Geri di Abbiategrasso (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. 13 Geri di Abbiategrasso (Milano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3538)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. 12 Geri, in Pistoia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della società S.p.a. 12 Geri di Pistoia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società S.p.a. 12 Geri di Pistoia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3539)

Deliberazione 24 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lagomarsino, in Milano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale della Lagomarsino S.p.a. di Milano;
Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale ivi comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;
Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistanza della crisi aziendale della Lagomarsino S.p.a. di Milano, comprese le unità organiche dell'azienda stessa esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3540)

Deliberazione 30 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale delle società Mancone e Tedeschi, in Caserta e Forest, in Pisa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società Mancone e Tedeschi di Caserta e Forest di Pisa;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera c), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società Mancone e Tedeschi di Caserta e Forest di Pisa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3541)

Deliberazione 30 marzo 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento per la provincia di Padova.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Visto l'art. 2, quinto comma, lettera a), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento in provincia di Padova e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Padova ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 30 marzo 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(3542)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 28 aprile 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	866,95	866,95	867 —	866,95	866,90	866,95	867,05	866,95	866,95	866,95
Dollaro canadese	765,45	765,45	766 —	765,45	765,30	765,45	765,30	765,45	765,45	765,45
Franco svizzero	447,65	447,65	447,45	447,65	447,90	447,65	448,20	447,65	447,65	447,65
Corona danese	153,60	153,60	153,60	153,60	153,65	153,60	153,75	153,60	153,60	153,60
Corona norvegese	160,61	160,61	160,50	160,61	160,60	160,61	160,55	160,61	160,61	160,60
Corona svedese	187,74	187,74	187,60	187,74	187,65	187,74	187,73	187,74	187,74	187,70
Fiorino olandese	392,49	392,49	392,30	392,49	392,52	392,40	392,42	392,49	392,49	392,45
Franco belga	26,935	26,935	26,89	26,935	26,85	26,93	26,94	26,935	26,935	26,93
Franco francese	188 —	188 —	188,08	188 —	188 —	188 —	188,12	188 —	188 —	188 —
Lira sterlina	1585,85	1585,85	1585,50	1585,85	1585,40	1585,45	1586,20	1585,85	1585,85	1585,45
Marco germanico	419,43	419,43	419,50	419,43	419,80	419,43	419,61	419,43	419,43	419,40
Scellino austriaco	58,245	58,245	58,25	58,245	58,28	58,24	58,30	58,245	58,245	58,24
Escudo portoghese	20,80	20,80	20,50	20,80	20,55	20,80	20,50	20,80	20,80	20,80
Peseta spagnola	10,729	10,729	10,7350	10,729	10,73	10,72	10,738	10,729	10,729	10,72
Yen giapponese	3,87	3,87	3,8750	3,87	3,87	3,87	3,869	3,87	3,87	3,87

Media dei titoli del 28 aprile 1978

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	72,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,075
» 5 % (Ricostruzione)	97,075
» 5 % (Città di Trieste)	96,725
» 5 % (Beni esteri)	96,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,650
» 5,50 % » » 1968-83	83,075
» 5,50 % » » 1969-84	80,400
» 6 % » » 1970-85	80,300
» 6 % » » 1971-86	77,350
» 6 % » » 1972-87	75,225
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	89,325
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,900
» » » » 1-10-1979	101,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	95,950
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,050
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,325
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,050
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,375
» » » 10 % 1- 1-1981	94,125
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,125
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	867 —
Dollaro canadese	765,375
Franco svizzero	447,925
Corona danese	153,675
Corona norvegese	165,58
Corona svedese	187,735
Fiorino olandese	392,455
Franco belga	26,937
Franco francese	188,06
Lira sterlina	1585,825
Marco germanico	419,52
Scellino austriaco	58,272
Escudo portoghese	20,65
Peseta spagnola	10,733
Yen giapponese	3,869

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurochirurgia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di neurochirurgia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di neurochirurgia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Esposito Stefano, nato a Roma il 28 marzo 1940 . punti 95 su 100
2. Mangione Gaetano, nato a Caltanissetta il 4 novembre 1936 . . » 95 »
3. Zancaner Franco, nato a Borgosesia (Vercelli) il 19 dicembre 1939 . . . » 95 »
4. Lucarelli Giovanni, nato a Milano il 28 agosto 1941 » 87 »
5. Bollini Carlo, nato a Bologna il 22 marzo 1940 » 85 »
6. Graziussi Guido, nato a Trieste il 13 luglio 1939 . . . . » 85 »
7. Guerrisi Raffaele, nato a Napoli il 21 luglio 1939 . . . . . » 85 »
8. Boatto Agostino, nato a S. Stino di Livenza (Venezia) il 30 gennaio 1926 . » 80 »
9. Schönauer Massimo, nato a Napoli il 4 ottobre 1939 . . . . » 80 »
10. Kropp Ferdinando, nato a Rosarno (Reggio Calabria) il 16 dicembre 1931 . » 75 »
11. Salvatore Pasquale, nato a Foggia il 25 maggio 1939 . » 75 »
12. Valentini Giorgio, nato a Bologna il 4 luglio 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3630)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Banna Pietro, nato a Messina il 26 aprile 1942 . . . . punti 100 su 100
2. Gabbas Antonio Salvatore Donato, nato a Nuoro il 22 ottobre 1938 » 100 »
3. Nenov Gavrail, nato a Haskuovo (Bulgaria) il 24 ottobre 1933 . » 100 »
4. Santoli Carmine, nato a Conza (Avellino) l'11 novembre 1933 . » 100 »
5. Arcerito Salvatore, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 17 dicembre 1938 » 90 »
6. Peronace Bruno, nato a Milano il 16 maggio 1934 . . . » 87 »
7. Vigada Guglielmo, nato a Valperga il 22 ottobre 1936 . . . » 87 »
8. Pepe Lucio, nato a Bompietro (Palermo) il 5 dicembre 1921 » 85 »
9. Di Fabio Domenico, nato a Morino (L'Aquila) il 13 settembre 1937 » 82 »
10. Bondioli Antonio, nato a Pievepelago (Modena) il 15 ottobre 1933 . » 80 »
11. Belloni Picrangelo, nato a Mezzana Bigli (Pavia) il 12 luglio 1938 . » 75 »
12. Crisci Clemente, nato ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) il 30 aprile 1940 » 75 »
13. De Leo Santi, nato a Messina il 4 novembre 1938 . . . . » 75 »
14. Puchetti Vittorio, nato a Selvazzano (Padova) il 16 agosto 1930 . . . » 75 »
15. Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938 . . . . » 72 »
16. Bonelli Antonio, nato a Milano il 24 giugno 1932 . . . . » 70 »
17. Cangemi Vincenzo, nato a Militello Rosmarino (Messina) il 31 ottobre 1938 . » 70 »
18. Straziuso Gennaro, nato a Potenza il 6 giugno 1938 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3628)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 23 aprile 1977 con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Iaccarino Luigi, nato a Nola (Napoli) il 27 giugno 1945, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame — superandolo con voti 87 su cento — a seguito di ordinanza n. 217 reg. ord. anno 1977, n. 853 reg. ric. anno 1977, dell'11 maggio 1977, con cui il tribunale amministrativo della Campania accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare all'esame in questione;

Vista la decisione, n. 365 reg. sent. anno 1978, n. 853 1977 reg. gen. del 5 aprile 1978, con cui il tribunale amministrativo regionale della Campania ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Iaccarino Luigi, nato a Nola (Napoli) il 27 giugno 1945, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 10 settembre 1977 con punti 87/100 (ottantasette su cento).

Il presente decreto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3626)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il provvedimento in data 25 maggio 1977 con cui veniva disposta l'esclusione del dott. Barbieri Francesco, nato a Nicastro il 14 dicembre 1944, dall'esame di idoneità regionale ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975;

Considerato che detto sanitario ha partecipato a tale esame — superandolo con voti 72 su cento — a seguito di ordinanza n. 124 reg. ord., n. 761/77 reg. ric. (della prima sezione), del 27 giugno 1977, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio accogliendo l'istanza di sospensione del summenzionato provvedimento di esclusione avanzata dal predetto sanitario in sede di ricorso giurisdizionale dal medesimo proposto avverso tale atto, lo ammetteva con riserva a partecipare allo esame in questione;

Vista la decisione, n. 61 reg. dec., n. 761/77 reg. ric. anno 1978 dell'11 gennaio 1978, con cui il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal predetto sanitario e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento ministeriale impugnato;

Considerato che, a norma dell'art. 33, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive;

Ritenuto quindi di dover ottemperare a quanto deciso dal predetto tribunale amministrativo regionale sul merito della impugnativa proposta;

Decreta:

In ottemperanza alla decisione in epigrafe, il dott. Barbieri Francesco, nato a Nicastro il 14 dicembre 1944, è dichiarato idoneo nell'esame regionale di aiuto di pediatria e, per l'effetto, lo stesso è inserito nella relativa graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977 con punti 72/100 (settantadue su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Concorso a posti di medico condotto e di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa

Con decreto 28 marzo 1978, n. 366, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto e cinque posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1976.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammisione, corredate di titoli e documenti, scade alle ore 12 del giorno 9 settembre 1978.

(3473)

OSPEDALE CIVILE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(1602/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

(1603/S)

OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(1584/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1978, n. 16.

Norme per la disciplina dei programmi pluriennali di attuazione e per la esecuzione di altre disposizioni della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La presente legge disciplina i programmi pluriennali di attuazione e detta disposizioni per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sino all'approvazione, da parte della Regione, della legge urbanistica generale.

Art. 2.

Al fine di assicurare un'ordinata e organica attuazione delle previsioni di assetto territoriale, i comuni attuano i propri strumenti urbanistici generali mediante programmi pluriennali di attuazione, a norma delle seguenti disposizioni.

Non sono tenuti a tale adempimento i comuni indicati nell'elenco allegato alla presente legge; il consiglio regionale, con provvedimento motivato, può modificare tale elenco nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 13, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Anche i comuni compresi nell'elenco di cui al precedente comma possono, con motivata deliberazione consiliare, prevedere che lo strumento urbanistico generale sia attuato mediante programma pluriennale, a norma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; anche in tal caso il contenuto e il procedimento di formazione dei programmi sono disciplinati dalla presente legge.

Titolo II

CONTENUTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 3.

Il comune, con il programma pluriennale di attuazione, determina quantitativamente e identifica sul territorio gli interventi da realizzare in esecuzione dello strumento urbanistico generale al fine di soddisfare le esigenze espresse dalla collettività relative all'abitazione, alle attività produttive e ai servizi, nell'arco di tempo considerato, valutando la disponibilità delle risorse pubbliche e private.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 13, quarto comma ed all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, formano oggetto del programma pluriennale di attuazione:

a) le nuove costruzioni destinate alla residenza e alle attività produttive;

b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente assoggettati all'obbligo di strumento urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale e non rientranti fra quelli previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

c) le infrastrutture di carattere urbano e intercomunale e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, funzionali alle scelte del programma.

Il programma pluriennale di attuazione determina altresì, ove il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione preveda l'obbligo dello strumento urbanistico attuativo, se tale strumento debba essere di iniziativa pubblica o privata; nonchè, nei casi in cui lo strumento urbanistico generale consenta alternativamente di procedere sulla base della sola concessione di edificare oppure previa approvazione di un piano di lottizzazione, la modalità, fra quelle consentite, con la quale si interviene.

Possono non formare oggetto del programma pluriennale di attuazione, in base a specifici criteri e limiti stabiliti dal programma stesso, gli interventi di ampliamento di complessi produttivi esistenti, ivi comprese le nuove costruzioni eventualmente necessarie.

Art. 4.

Il programma pluriennale è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione nella quale siano dimostrati e determinati i fabbisogni ed illustrati i criteri assunti per il loro soddisfacimento nonchè per la individuazione delle aree incluse nel programma, con particolare riferimento alle scelte operate nel settore dell'edilizia economica e popolare, e tenuto conto dello stato di attuazione del precedente programma pluriennale;

b) planimetria dello strumento urbanistico generale nella quale siano evidenziati:

le aree (escluse quelle a destinazione agricola con indice non superiore a 0,03 mc/mq) nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico generale non sono state ancora attuate, distinte a seconda che si tratti di aree inedificate destinate a nuova edificazione o di aree edificate soggette ad interventi da realizzarsi con strumento urbanistico attuativo;

le aree destinate ad infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria non ancora realizzate o delle quali si prevedono sostanziali modificazioni;

c) planimetria dello strumento urbanistico generale nella quale siano identificate le aree incluse nel programma pluriennale di attuazione con specificazione — per i comuni obbligati alla formazione del piano di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e per quelli che ne siano provvisti o lo abbiano adottato — di quelle comprese in detto piano, nel rispetto della proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare ed aree destinate all'attività edilizia privata stabilita dall'art. 3 della citata legge n. 167 come modificato dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè delle aree eventualmente comprese nei piani di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) elenco delle aree di cui al punto *c*) con specificazione, per ognuna di esse, delle modalità di intervento, ivi comprese le determinazioni di cui al penultimo comma dell'art. 3, nonchè della superficie, della volumetria esistente e realizzabile e, per quelle relative ad infrastrutture e servizi, del prezzo stimabile di esproprio;

e) elenco delle infrastrutture di carattere urbano ed intercomunale e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che formano oggetto del programma pluriennale di attuazione, con specificazione di massima delle caratteristiche tecniche progettuali e del costo di realizzazione, e con indicazione di quelle i cui progetti siano già definitivamente approvati;

f) relazione finanziaria in cui siano specificati i costi presumibili da sopportare da parte del comune e le correlative fonti di finanziamento pubbliche e private.

Art. 5.

Il primo programma pluriennale di attuazione identifica gli interventi da realizzarsi sul territorio comunale con riferimento ad un periodo di tre annni.

I comuni definiscono la durata dei successivi programmi che, in ogni caso, non può essere inferiore a tre e superiore a cinque anni.

Art. 6.

Con il programma pluriennale di attuazione sono definiti i termini, non inferiori a sei mesi ed ove occorra differenziati in rapporto alle caratteristiche peculiari di ciascun tipo di inter-

vento, entro i quali gli aventi titolo debbono presentare istanza di concessione di edificare. Quando sia prevista come obbligatoria la preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi, i termini per la presentazione della istanza di concessione decorrono dalla data di approvazione del relativo piano particolareggiato o piano di lottizzazione.

Il sindaco, tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel programma pluriennale di attuazione, invita gli aventi titolo a presentare istanza di concessione nel termine previsto con l'avvertimento che, in mancanza, l'area sarà espropriabile ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

Il programma pluriennale di attuazione determina, per le aree in cui la realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale deve avvenire tramite piano di lottizzazione, il termine entro il quale gli aventi titolo, anche riuniti in consorzio, debbono presentare un progetto di lottizzazione.

Art. 8.

La stipulazione, dopo l'entrata in vigore della presente legge, di convenzioni attuative di piani di lottizzazione o di piani particolareggiati non costituisce impegno per il comune ad inserire i relativi interventi in tutto o in parte nei programmi pluriennali di attuazione.

La Regione nel programmare i propri finanziamenti per le opere e per gli interventi pubblici di sua competenza tiene conto delle esigenze evidenziate dalle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione.

Titolo III

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 9.

I comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, allo scopo di favorire l'integrazione delle iniziative comunali e l'organica utilizzazione delle risorse, promuovono preventive riunioni per il coordinamento dei programmi pluriennali di attuazione.

Art. 10.

Per la formazione del programma pluriennale di attuazione il comune promuove ampie consultazioni con la popolazione e le organizzazioni interessate nonchè con le pubbliche amministrazioni e gli enti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli impianti, delle attrezzature e delle opere pubbliche o di interesse generale.

Il programma è deliberato dal consiglio comunale e, ad avvenuta esecutività del relativo provvedimento, è depositato nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante manifesti e mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Entro trenta giorni dalla data di inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione chiunque può presentare osservazioni.

Qualora siano state presentate osservazioni, entro i trenta giorni successivi all'ultimo giorno di scadenza del relativo termine il consiglio comunale esamina le osservazioni stesse e, sulla base di queste apporta al programma le modifiche ritenute opportune. Il programma così eventualmente modificato non è soggetto alla pubblicazione di cui al secondo comma.

Decorso il termine di cui al terzo comma senza che siano state presentate osservazioni ovvero intervenuta l'esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, gli atti relativi al programma sono trasmessi alla giunta regionale.

Art. 11.

Nei sessanta giorni successivi a quello del ricevimento degli atti la giunta regionale può formulare osservazioni, con particolare riferimento al dimensionamento del programma pluriennale di attuazione in relazione ai piani e programmi regionali.

Le osservazioni regionali sono rese note al comune il quale, entro quaranta giorni dal ricevimento delle stesse, le esamina e, con motivata deliberazione consiliare da trasmettere per opportuna conoscenza alla giunta regionale, decide in via definitiva.

Il programma può essere attuato solo dopo che la deliberazione comunale di cui al comma precedente sia divenuta esecutiva, oppure se la giunta regionale non abbia formulato alcuna osservazione nel termine prescritto.

Il programma pluriennale è depositato a libera visione del pubblico nella segreteria comunale non appena divenuto operante e dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico mediante manifesti e altre forme di pubblicità.

Art. 12.

I comuni il cui territorio è disciplinato da un piano regolatore intercomunale possono dotarsi di un programma pluriennale di attuazione unitario.

Il programma pluriennale di attuazione unitario è approvato da ciascuno dei comuni interessati negli stessi modi e termini stabiliti dalla presente legge.

In caso di programma pluriennale di attuazione unitario il rispetto del rapporto tra aree destinate a edilizia economica e popolare e aree destinate a edilizia privata deve essere assicurato a livello intercomunale, considerando in termini unitari il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa e gli interventi di edilizia economica e popolare, anche nel caso in cui non tutti i comuni interessati siano nelle condizioni previste dal precedente art. 4, lettera *c*).

Art. 13.

Ciascun programma pluriennale di attuazione deve essere deliberato dopo le decisioni del consiglio comunale di cui al primo comma dell'art. 16 della presente legge e comunque entro tre mesi dalla scadenza del programma pluriennale precedente.

Trascorso inutilmente tale termine il presidente della giunta regionale, ove lo ritenga necessario ai fini di una corretta ed organica programmazione dello sviluppo regionale, sentita la giunta, diffida il comune a dotarsi del programma pluriennale entro il termine all'uopo assegnato.

Se il comune non provvede nel termine stabilito il presidente della giunta regionale dispone la nomina di un commissario per gli adempimenti necessari.

Esauritosi il periodo di operatività del programma pluriennale di attuazione nessuna concessione di edificare può essere rilasciata fino alla entrata in vigore di un nuovo programma, se non per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non assoggettati all'obbligo di strumento urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, per quelli di ampliamento di complessi produttivi esistenti, nonchè per le opere e gli interventi di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

Nel periodo intercorrente tra la deliberazione del programma pluriennale di attuazione e la sua entrata in vigore il comune può assentire solo le concessioni che riguardino gli interventi di cui all'art. 13, ultimo comma, della presente legge.

Art. 15.

Sono ammesse varianti di aggiornamento del programma pluriennale se assunte in conseguenza di varianti agli strumenti urbanistici generali o al fine dell'attuazione di un piano di zona per la edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, o di un piano per gli interventi produttivi, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero se assunte per l'attuazione di interventi di comprovato pubblico interesse.

Sono inoltre ammesse varianti di aggiornamento necessarie per aumentare l'ampiezza del programma a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni a interventi di carattere produttivo.

Per l'approvazione delle varianti di aggiornamento si applica la procedura prevista per la formazione del programma.

Nessuna variazione può essere deliberata nell'ultimo anno del periodo considerato da ciascun programma.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Il sindaco, dopo che sono stati assunti i provvedimenti relativi a tutte le istanze di concessione presentate in attuazione del programma pluriennale e comunque alla scadenza del programma stesso, sottopone al consiglio comunale un consuntivo nel quale sono messi in evidenza gli interventi, pubblici e privati, attuati o in corso di attuazione. Nei successivi trenta giorni il consiglio comunale assume le proprie determinazioni in merito alle aree per le quali gli aventi titolo non hanno presentato istanza di concessione entro i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione: a tal fine, per ciascuna area, delibera di procedere all'esproprio, determinandone anche le modalità di utilizzazione, ovvero di inserirla nel successivo programma.

L'esproprio è attuato a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. A tale scopo la deliberazione di cui al precedente comma è depositata presso la segreteria del comune corredata di quanto richiesto dall'art. 10, primo comma, di tale legge.

Le aree espropriate destinate a insediamenti residenziali sono utilizzate secondo il seguente ordine di priorità:

a) per interventi di edilizia economica e popolare, previa inclusione nel relativo piano di zona;

b) per interventi di edilizia convenzionata, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, mediante cessione in proprietà o concessione del diritto di superficie, a seguito di pubblica gara, sulla base di un prezzo ragguagliato agli oneri sostenuti per l'acquisizione delle aree;

c) per interventi di edilizia privata ove sia dimostrata la impossibilità di utilizzazione a norma del precedente punto *b*), mediante cessione in proprietà o concessione del diritto di superficie, a seguito di pubblica gara.

Le aree espropriate destinate ad insediamenti produttivi sono utilizzate dal comune ai sensi degli ultimi tre commi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

In ogni caso resta salvo il potere del comune di utilizzare le aree espropriate per attrezzature e servizi pubblici previa approvazione delle necessarie varianti al vigente strumento urbanistico generale.

Art. 17.

Nel caso in cui il privato si impegni ad eseguire direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione di pertinenza dell'intervento anche se non sia obbligatorio lo strumento urbanistico attuativo, i relativi rapporti con il comune sono regolati da apposita convenzione o da un atto unilaterale d'obbligo da definirsi contestualmente all'assentimento della concessione.

Art. 18.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o quelli previsti dall'art. 11 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, senza che il sindaco abbia espresso le proprie determinazioni, l'interessato può avanzare ricorso al presidente della giunta regionale.

Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso il presidente della giunta regionale invita il sindaco a pronunciarsi entro un termine all'uopo prefissato.

Decorso infruttuosamente tale termine il presidente della giunta regionale nomina un commissario per gli adempimenti necessari.

Art. 19

I comuni provvedono alla deliberazione del primo programma pluriennale di attuazione entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge se con essa obbligati, ovvero entro il termine all'uopo fissato dal consiglio regionale se obbligati successivamente a norma dell'art. 2, secondo comma, della presente legge.

Decorso tale termine nessuna concessione di edificare può venire rilasciata, se non per gli interventi previsti dall'art. 13, ultimo comma, della presente legge.

In caso di inerzia del comune si applica il disposto del secondo e del terzo comma del precedente art. 13.

Art. 20.

Sino alla deliberazione del primo programma pluriennale e comunque non oltre il termine di cui agli articoli 19 e 21 della presente legge, i comuni obbligati possono assentire concessioni oltre che nei casi previsti dall'art. 13, ultimo comma, della presente legge, soltanto per interventi che riguardino aree già dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno del richiedente a realizzarle, nei termini e nei modi stabiliti dal comune, anche mediante convenzioni attuative di piani particolareggiati o di lottizzazioni escluse quelle approvate prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Gli interventi non ancora assentiti oggetto di strumenti urbanistici attuativi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono presi in considerazione nel primo programma pluriennale di attuazione — salvo che venga data adeguata dimostrazione delle ragioni tecniche o finanziarie che non rendano conveniente la loro insclusione — e la loro attuazione è distribuita nel tempo all'interno del primo e occorrendo dei successivi programmi pluriennali.

Art. 21.

I comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale d'attuazione che sino sprovvisti di strumento urbanistico generale oppure, se dotati, siano tenuti alla sua revisione ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, procedono alla deliberazione del programma pluriennale solo dopo l'approvazione da parte della Regione dello strumento urbanistico generale o della variante integrale di revisione, entro i successivi cinque mesi.

Ove tale termine scada prima di quello stabilito dall'art. 19 della presente legge si applica quest'ultimo.

Trascorso il predetto termine si applica il disposto di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, della presente legge e possono essere assentite solo le concessioni che riguardino le opere e gli interventi di cui all'ultimo comma di tale articolo. Tale limitazione si applica altresì nel periodo intercorrente tra la adozione del programma e la sua definitiva entrata in vigore.

Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, ad eccezione di quelle relative alla determinazione degli oneri di urbanizzazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 8 marzo 1978

CAROSSINO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 17.

Interventi straordinari in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per provvedere alle necessità urgenti causate dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1977 la giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 13, è autorizzata:

1) a procedere per la realizzazione, a totale carico della Regione, delle opere di sistemazione idrogeologica dei bacini montani compresi nel territorio dei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 2;

2) a concedere alle province ed ai comuni indicati nel predetto decreto contributi in misura non inferiore al 50 per cento e fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per esecuzione dei lavori di ricostruzione, ripristino, riparazione, consolidamento e sistemazione delle seguenti opere pubbliche:

viabilità comunale e provinciale;
acquedotti, ivi comprese le reti interne;
fognature e relativi impianti di depurazione;
cimiteri;
scuole materne e dell'obbligo;
sedi dei comuni;

3) a concedere ad enti ospedalieri od assistenziali, aventi sede nella regione Liguria, contributi nella misura stabilita dal precedente punto 2) per l'esecuzione di lavori di ripristino, riparazione e consolidamento di edifici siti nel territorio delle province o dei comuni indicati dal citato decreto.

Art. 2.

Alla realizzazione delle opere di cui al punto 1) dell'articolo precedente, da eseguirsi direttamente ed a totale carico della Regione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37.

Art. 3.

In relazione alle domande degli enti, tendenti ad ottenere la concessione di contributi, la giunta regionale provvede, previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, all'approvazione dei progetti delle opere e dei lavori ed alla contestuale concessione del contributo.

Nel medesimo provvedimento la giunta regionale stabilisce anche il termine entro il quale l'ente beneficiario, qualora non abbia già provveduto, deve procedere alla consegna dei lavori od all'inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia. Detto termine potrà essere prorogato, su richiesta motivata dell'ente, una sola volta e per non più di sessanta giorni.

Qualora l'ente non provveda alla consegna o all'inizio dei lavori entro i termini stabiliti il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano le leggi regionali vigenti per quanto concerne l'erogazione dei contributi, gli atti connessi alla gestione dei lavori, la nomina dei collaudatori, l'approvazione degli atti di collaudo, il procedimento espropriativo ed ogni altra attività disciplinata dalla legislazione regionale connessa all'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Non sono ammesse devoluzioni dei contributi regionali di cui alla presente legge a favore di opere diverse da quelle finanziate.

Art. 6.

I comuni individuati ai sensi dell'art. 1 sono delegati a concedere, in attuazione dell'art. 7, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 2, contributi a privati per provvedere alla riparazione o ricostruzione di immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1.

La giunta regionale, nei limiti dello stanziamento previsto dall'art. 13, provvede al trasferimento dei fondi ai comuni per la concessione dei contribuiti di cui al comma precedente.

Al tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni presentano alla Regione apposita istanza corredata da dettagliata relazione illustrativa.

I comuni esercitano le funzioni amministrative delegate applicando gli articoli che seguono.

Art. 7.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 6 devono essere presentate ai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dal computo metrico estimativo compilati applicando i prezzi unitari previsti dal bollettino dell'ordine degli ingegneri della provincia ove è ubicato l'immobile per il quale è richiesto il contributo.

Sulla base delle domande presentate dagli interessati i comuni delegati deliberano, nei limiti dei fondi trasferiti, la concessione dei contributi previo accertamento dell'ammontare dei danni da effettuarsi, mediante sopralluogo, a cura dell'ufficio tecnico comunale o di un tecnico a tale scopo incaricato.

Art. 8.

L'ammontare del contributo per ciascuna unità immobiliare è stabilito nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

L'ammontare del contributo non può superare, comunque, la somma di L. 15.000.000 per ciascuna unità immobiliare.

Alla liquidazione dei contributi si provvede per il 50 per cento al momento della concessione degli stessi, per il restante 50 per cento ad avvenuta ultimazione dei lavori debitamente documentata.

Art. 9.

I contributi previsti dall'art. 6 non sono cumulabili, con riferimento alla stessa unità immobiliare, con le provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, previste a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Art. 10.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 11.

I comuni delegati devono trasmettere alla giunta regionale il rendiconto dei contributi concessi e, successivamente, il rendiconto delle liquidazioni definitive degli stessi. Le eventuali eccedenze dei fondi trasferiti ai comuni devono essere versate alla Regione.

Art. 12.

In caso di persistente inattività la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Art. 13.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a L. 26.502.956.000 si fa fronte mediante utilizzazione dei contributi straordinari assegnati alla Regione dallo Stato con legge 3 gennaio 1978, n. 2, e dalla Comunità economica europea e conseguente iscrizione nel bilancio per l'esercizio finanziario 1978 dei seguenti capitoli:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 1415. — Contributo straordinario dello Stato per gli interventi resisi necessari a causa degli eventi alluvionali verificatisi nello ottobre 1977	L. 26.000.000.000
Cap. 1420. — Contributo straordinario della Comunità economica europea per interventi conseguenti ad eventi alluvionali	» 502.956.000

Stato di previsione della spesa:

Cap. 1825. — Interventi straordinari in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre 1977 per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica dei bacini montani	» 8.000.000.000
Cap. 1830. — Contributi ad enti locali, ospedalieri ed assistenziali per interventi straordinari in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre 1977	» 15.502.956.000
Cap. 1835. — Trasferimento ai comuni di fondi per la concessione a privati di contributi per interventi straordinari su fabbricati urbani in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre 1977	» 3.000.000.000

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 marzo 1978

CAROSSINO

(3126)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1978, n. **11.**

Modifica agli articoli 42 e 35 della legge regionale n. 83 del 23 dicembre 1977, concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 17 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 42 della legge regionale n. 83 del 23 dicembre 1977 è così modificato:

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1978.

L'ultimo comma dell'art. 35 della precitata legge è così modificato:

Per l'esercizio finanziario 1978, secondo semestre, la giunta regionale provvede a ripartire tra gli enti delegati il 5 % degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 1978 in base alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 8 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1978.

(2870)

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1978, n. **12.**

Modifica alla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18 - Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

L'art. 20 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per consentire al consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, il comitato regionale, sentite le sezioni decentrate, redige una relazione sull'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente da trasmettere al consiglio regionale ed alla giunta entro il 31 marzo di ogni anno ».

NORMA TRANSITORIA

L'attività svolta nel periodo ricompreso tra il 1° luglio 1976 ed il 31 dicembre 1977 è oggetto di un'unica relazione da presentare entro il 31 marzo 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 gennaio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 febbraio 1978.

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 1978, n. **13.**

Modifica della legge regionale 20 luglio 1972, n. 22 - Indennità e rimborso spese, trattamento economico e delle missioni al presidente e ai membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 24 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1972, n. 22, è sostituito dal seguente comma:

« Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sue sezioni decentrate è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

L. 20.000 al presidente;

L. 15.000 agli altri componenti ».

Art. 2.

La corresponsione dell'indennità nella misura di cui al precedente art. 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 02000 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 febbraio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 gennaio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 febbraio 1978.

(2871)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781220)